

COMUNE DINOVARA

STATUTO

Delibera n. 26 del 10/4/2003.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La comunità di Novara è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 - FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno cooperazione; alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, coinvolgendo il nucleo familiare attuando, in particolare, concrete iniziative culturali e di prevenzione primaria e

secondaria tutela dei minori, per fornire una crescita intellettuale più libera e critica fondata sul dialogo con gli adulti e sul gioco che privilegi il rapporto umano, per una difesa efficace informazione-formazione con cui i mass-media conculcano le menti più fragili. Tale funzione sarà svolta, ove possibile, anche in collaborazione con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita; e) la valorizzazione delle libere forme associative costituite ai fini sociali, culturali, sportivi e comunque di interesse collettivo, senza discriminazioni di carattere etnico o religioso e con particolare attenzione alle forme di valorizzazione della presenza femminile nella nostra collettività.

Art. 3 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di benefici per la propria comunità.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi

contenuti nei programmi statali, regionali e provinciali, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia.

4. Nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento Italiano il 30.12.1989, e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con enti locali di altri paesi, anche ai fini di cooperare alla costruzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture.

Art. 4 - REGOLAMENTI

1. Per l'attuazione dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto il Comune, nell'esercizio della propria potestà, adotta specifici regolamenti per i diversi ambiti di intervento, in particolare per quanto attiene l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi di partecipazione degli organi e degli uffici dell'Ente, per l'esercizio delle funzioni, per la disciplina delle materie di contabilità e dei contratti ed in ogni altro caso per il quale l'adozione di un Regolamento è previsto dallo Statuto, ovvero, ritenuto opportuno.
2. Tutti i regolamenti comunali si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita funzioni politica di indirizzo e controllo, intesa con potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore generale, o al segretario comunale incaricato delle relative funzioni ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. I Regolamenti sono deliberati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, in rapporto alle specifiche competenze di Legge, a seguito di apposita istruttoria dell'ufficio competente.
4. I Regolamenti, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono pubblicati all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, entrano in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione salvo diversa determinazione contenuta nei regolamenti stessi o in specifiche norme di Legge. Ad essi deve essere data adeguata pubblicità.

Art. 5 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Caselle, Brancon, Montalto, Barabò, Motta, Guglia, Alberoni, Campalano.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 38,84 confinante con i Comuni di Sanguinetto, Salizzole, Isola della Scala, Sorgà, Gazzo Veronese.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, possono riunirsi anche in luoghi diversi.
5. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
6. I confini del territorio comunale possono variare per disposizioni del Consiglio Comunale, previa consultazione popolare e superiore approvazione degli Enti competenti.

Art. 6 - ALBO PRETORIO

1. L'Albo pretorio è istituito nel palazzo civico per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento. Altri albi possono essere collocati in altre parti del territorio comunale e almeno uno dovrà essere collocato all'esterno della sede municipale.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità o la facilità di lettura. Il Responsabile di posizione del Servizio Affari Generali cura l'affissione degli atti di cui al primo comma, avvalendosi di un dipendente addetto a ciò preposto che ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 7 - STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Nogara e con lo stemma di cui all'allegato bozzetto.
2. Nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e in eventi che il Sindaco ritenga significativi, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Regio Decreto in data 8 marzo 1937.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

TITOLO II

CAPO I

ORGANI DI DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA

Art. 8 - ORGANI

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco, le rispettive competenze sono stabiliti dalla Legge e nel presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco fatta salva l'eventuale nomina del Presidente prevista all'art.11 comma 4.
2. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità. Tali principi saranno assunti dall'apposito regolamento per le adunanze consiliari.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con programmazione provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, il reperimento e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

6. Ispira la propria azione al principio di solidarietà della garanzia sociale e delle pari opportunità.

Art. 10 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno secondo le modalità del Regolamento con criterio proporzionale, Commissioni permanenti o temporanee, composte da un numero di componenti il Consiglio Comunale determinato dal Regolamento delle adunanze consiliari, con finalità istruttorie, propositive e di studio.

2. Con apposita deliberazione possono essere istituite specifiche commissioni per fini di controllo, di garanzia, di indagine, di inchiesta la cui presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. Per materie di particolare rilevanza e complessità possono essere istituite con apposita deliberazione che ne determina la composizione anche mista, con la partecipazione di esperti esterni, apposite Commissioni istruttorie e di studio anche con poteri propositivi e, per quant'altro ritenuto necessario ed opportuno, ai fini del puntuale espletamento dell'attività ed organizzazione della cosa pubblica.

4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 11 - CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità nel cui interesse esclusivo esercitano il proprio mandato ed alla quale costantemente rispondono, il loro stato giuridico è regolato dalla Legge.

2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni delle quali sono membri.

3. Le funzioni del Consigliere Anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età. Al consigliere anziano spetta la presidenza del Consiglio Comunale nel caso in cui il Sindaco ed il Vice Sindaco siano assenti od impediti.

4. Su richiesta del Sindaco, potrà essere eletto dal Consiglio Comunale il Presidente del Consiglio, verrà eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.

Art. 12 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni nonché di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, in conformità e nei limiti fissati dalle normative vigenti secondo le modalità del Regolamento.

2. Essi hanno, inoltre, facoltà di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento.

3. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge. Sono altresì tenuti alla piena osservanza ed al rispetto delle disposizioni della Legge sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed a quanto ad essa inerente e conseguente. I Consiglieri non possono utilizzare le notizie ed i dati acquisiti in ragione del loro mandato per fini privati o personali.

4. Agli amministratori sono applicate tutte le norme di Legge disciplinanti il relativo status anche sotto il profilo della tutela dai rischi del mandato.

5. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio Comunale presso il quale gli verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 13 - DECADENZA, SOSPENSIONE, SOSTITUZIONE, CESSAZIONE E DIMISSIONI DALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. E' dichiarato decaduto, con apposita deliberazione consiliare, adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, il Consigliere che, senza giustificato motivo, presentato per iscritto al Presidente prima di ciascuna adunanza, non partecipi a tre sedute consecutive. La giustificazione può essere fornita anche mediante una comunicazione inoltrata al Presidente dal capogruppo al quale appartiene il Consigliere assente. Della giustificazione si prende nota a verbale.

2. E' garantito al Consigliere il diritto di far valere le cause giustificative in via successiva quando non sia stato in grado di darne tempestiva comunicazione nei termini di cui al punto 1.; il Presidente fissa un termine per consentire al Consigliere interessato l'esposizione scritta delle ragioni della propria assenza e pone l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale successiva alla scadenza del termine.

3. Il Consiglio Comunale sulla scorta delle giustificazioni pervenute si pronuncia sulla decadenza. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi di Legge.

4. Le dimissioni dei consiglieri comunali, gli effetti di esse anche ai fini della sopravvivenza del Consiglio Comunale, la surrogazione degli stessi nonché le relative modalità sono regolati dalle disposizioni di Legge e di Regolamento per le parti di rispettiva competenza.

Art. 14 - GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono gruppo consiliare, con dichiarazione a verbale possono costituirsi in gruppo anche consiglieri eletti in liste diverse e ogni consigliere può dichiarare di voler far parte di altro gruppo, con l'accettazione da parte di quest'ultimo. Il gruppo consiliare può essere composto anche da un solo consigliere quando sia l'unico eletto in una lista. Durante la prima seduta i gruppi consiliari danno comunicazione scritta al Segretario comunale del nominativo del relativo capogruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza. In mancanza di designazione,

funge da capogruppo il consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze nella lista di appartenenza.

2. Può essere costituita la conferenza dei capigruppo di cui fanno parte tutti i capigruppo, presieduta dal Sindaco o suo delegato. La deliberazione consiliare di istituzione disciplinerà il funzionamento della stessa.

Art. 15 - LINEE PROGRAMMATICHE E DI MANDATO

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del suo insediamento, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale (per la presa d'atto) le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

3. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente alla deliberazione del rendiconto della gestione.

4. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia, in tutto o in parte, non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 16 - LA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta è organo di governo, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta provvede ad attuare gli

indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente allo stesso, con l'approvazione del conto consuntivo, sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

Art. 17 - COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale, è nominata dal Sindaco che decide altresì il numero di componenti; è costituita dal Sindaco, che la presiede, e da non oltre sei assessori, tra i quali uno investito della carica di Vicesindaco.
2. Il Sindaco nomina la Giunta garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi e dà comunicazione della nomina degli Assessori al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente al documento sugli indirizzi generali di governo.
3. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto al voto. Essi non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.
5. La Giunta opera sulla base del principio di collegialità, a prescindere dal numero degli Assessori nominati dal Sindaco, delibera, in caso d'urgenza con la presenza di almeno tre membri, compreso il Sindaco o chi lo sostituisce.

Art. 18 - INCOMPATIBILITA'

1. Per le incompatibilità, le dimissioni e la revoca e le sostituzioni degli assessori si applicano le norme di Legge e di Regolamento vigenti.

CAPO IV

Art. 19 - ATTRIBUZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. In particolare il Sindaco, quale rappresentante dell'Amministrazione:

- a) nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta;
- b) può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
- c) convoca e presiede la Giunta;
- d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti, assegna a tali soggetti, per ciascun ambito di attività dell'Amministrazione, gli obiettivi e ne controlla il perseguimento; conferisce le relative risorse, indica le direttive necessarie e verifica l'adeguatezza degli atti e dei comportamenti;
- e) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- f) le nomine e le designazioni di chi al precedente punto e) debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- g) presenta al Consiglio le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
- h) relaziona alla cittadinanza, l'azione svolta dalla sua Amministrazione;
- i) convoca e presiede il Consiglio Comunale, nonché la Giunta Comunale fissando l'ordine del giorno e la data, fatte salve le funzioni del Presidente del Consiglio se nominato.

3. Il Sindaco oltre alle competenze previste dalla Legge, in particolare:

- a) indice i referendum comunali;
- b) sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate al Comune da specifici atti normativi;
- c) provvede a far osservare i Regolamenti;
- d) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

- e) ha facoltà di firma delle concessioni edilizie;
- f) assume la figura ed i poteri di datore di lavoro nei confronti dei dipendenti comunali;
- g) promuove e conclude accordi di programma, protocolli di intesa nonché convenzioni tra amministrazioni pubbliche per l'esercizio congiunto di funzioni in conformità alle norme di Legge che prevedono tali istituti. La sottoscrizione dei documenti inerenti i predetti rapporti tra pubbliche amministrazioni è di competenza dei funzionari (Responsabili di Settore) preposti, qualora l'Amministrazione o il Sindaco abbiano già predisposto preliminari protocolli di indirizzo.
- h) ha la direzione del dibattito nelle sedute consiliari ed esercita i poteri di polizia nelle adunanze, garantendo comunque i diritti legittimi di ciascun membro in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'attività, fatte salve le funzioni del Presidente del Consiglio se nominato;
- i) promuove, indice e partecipa a conferenze di servizi qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;
- l) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, e stabilisce giorni e tempi minimi di apertura degli uffici comunali, nonché l'orario di servizio degli uffici nel rispetto della normativa vigente;
- m) conferisce gli incarichi fiduciari di cui alla Legge 1.8.2002 n° 166 (Merloni quater);
- n) nomina il Segretario Comunale ed, eventualmente, il Direttore Generale in conformità alle vigenti disposizioni di Legge;

4. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo esercita tutte le funzioni a lui riconosciute dalle leggi, dai Regolamenti e dagli amministrativi.

In particolare il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalle leggi;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
- e) a tutti i provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- f) nei casi di emergenza di cui al comma 3 dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, di pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

5. L'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e se queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 20 - INCARICHI DEL SINDACO

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.
2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni ad ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Nell'esercizio delle attività assegnate, gli Assessori sono responsabili davanti al Sindaco.
4. I Consiglieri possono ricevere incarichi dal Sindaco su specifici problemi e settori e al Sindaco riferire sull'attività svolta. Quest'ultimo, a sua volta, ne informerà il Consiglio Comunale in sede di bilancio consuntivo. La durata dell'incarico può essere pari a quella del Consiglio Comunale e comunque viene meno con le dimissioni e/o decadenza del Consigliere incaricato. Il Consigliere incaricato può avvalersi degli uffici e dell'apparato comunale nei modi indicati dal Sindaco e nel rispetto dei ruoli e dei diritti/doveri dei singoli dipendenti.

5. L'atto di incarico specifica i compiti, gli atti anche per categoria e l'area di attività e contiene l'accettazione dell'incaricato.

6. Gli incarichi possono essere revocati dal Sindaco per iscritto e, nella stessa forma, può rinunciare il destinatario in qualsiasi momento e con effetto immediato.

Art. 21 - DURATA DEL MANDATO E MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La durata del mandato e la mozione di sfiducia sono disciplinati dalla legge.

Art. 22 - VICESINDACO

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vicesindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei, per motivi di diritto o di fatto, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di Legge.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco e, mancando diverse espresse disposizioni del Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

TITOLO III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 23 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può:

- istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale con le modalità previste dalla Legge.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.

3. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali per la gestione a mezzo società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle forme previste dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 24 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la gestione di pubblici servizi nelle forme e modalità previste dalla Legge (art.113 decreto legislativo 18.8.2000 n. 267).
2. Con le deliberazioni di istituzione delle relative gestioni saranno disciplinate le forme, le modalità, organi, atti fondamentali, competenze ed eventuale dotazione patrimoniale delle stesse.
3. Il Comune può, altresì, dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
5. Il Comune può stipulare con gli organismi associativi presenti nel territorio comunale apposite convenzioni per:
 - a) la gestione dei servizi pubblici;
 - b) la gestione di servizi di pubblico interesse;
 - c) la realizzazione di specifiche iniziative a carattere generale aventi ad obiettivo il soddisfacimento di bisogni di interessi della collettività.

Art. 25 - AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzioni di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
4. La delibera istitutiva disciplinerà le strutture, il funzionamento, le attività e i controlli.

Art. 26 - CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali.
2. A questo fine, il Consiglio Comunale approva, una convenzione unitamente allo Statuto del consorzio.
3. Il Sindaco, od un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.
4. Le convenzioni riguardanti la costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi deve prevedere, a carico del consorzio stesso, l'obbligo della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati con le modalità prescritte per gli atti dell'Ente.

Art. 27 - CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali regionali, provinciali o comunali, altri enti pubblici al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

Art. 28 - CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI E CONVENZIONI – ACCORDI DI COLLABORAZIONE

1. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Sindaco può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, nonché può delegare a tale scopo il responsabile d'area preposto.

Art. 29 - ACCORDI DI PROGRAMMA - CONFERENZE DI SERVIZI

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e

coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma ovvero indice o aderisce a conferenze di servizio secondo le modalità di Legge per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti degli enti partecipanti viene definito in una apposita conferenza ed è approvato dagli organi competenti ai sensi di Legge.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, pena decadenza.

Art. 30 - UNIONE DEI COMUNI

1. Il Consiglio Comunale può approvare la costituzione di una Unione con altri Comuni, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni rientranti nella loro competenza.

2. Il Consiglio Comunale approva l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 31 - FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse delle comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di Legge.

2. La scelta, della forma di gestione per ciascun servizio dev'essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire non in forma diretta, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi, la comparazione avverrà fra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola associata mediante convenzione, unione dei Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 32 - GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI E SERVIZI

Art. 33 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti criteri e modalità:

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito dell'autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della collaborazione tra uffici.

Art. 34 - UFFICI E SERVIZI

1. La Giunta disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto del principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, propria degli organi di governo, e la funzione di gestione tecnico-amministrativa, che compete al Direttore generale se nominato e ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi. Al Segretario Comunale spetta la funzione di coordinamento dell'attività degli Uffici e dei Servizi.
2. Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I Servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 35 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. La Giunta, attraverso il Regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per il funzionamento degli uffici, ed in particolare per le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura.
2. Il Comune applica per il proprio personale i contratti collettivi nazionali approvati nelle forme di Legge ai quali viene data attuazione anche mediante gli istituti di contrattazione decentrata secondo le previsioni dei contratti nazionali. Il Comune garantisce la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi degli Enti Locali disciplina le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dalle norme di Legge, di Regolamento e di Atti Amministrativi.
4. Ad apposito Regolamento ed in conformità alle disposizioni di Legge vigenti è riservata la materia disciplinare del personale.

Art. 36 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, stabilito dalla Legge e dai contratti collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini per il conseguimento degli obiettivi assegnati. Essi sono altresì direttamente responsabili degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura le condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 37 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare nominato dal Sindaco in conformità alle disposizioni di Legge e di Regolamento che regolano la figura professionale ed il relativo status giuridico ed economico.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente sovraintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.
4. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici e burocratici dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.
5. Il Segretario:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

- può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
- presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- esprime il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui non siano stati nominati i responsabili di area/servizi;

6. In caso di assenza, impedimento, rifiuto motivato od omissione del Capo Settore, l'esercizio delle funzioni di quest'ultimo è svolto da un dipendente comunale all'uopo designato dal Sindaco.

Nell'impossibilità di individuare il sostituto di cui al precedente periodo, le funzioni sono automaticamente svolte dal Segretario Comunale.

7. Il Segretario inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale ha la responsabilità gestionale per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.

8. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dalla Legge contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario Comunale ed il Direttore Generale.

Art. 38 - IL VICESEGRETARIO

1. Ai responsabili apicali delle unità organizzative (o di settore, o comunque denominata) in possesso del diploma di laurea necessario per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale può essere conferito, da parte del Sindaco ed in accordo con il Segretario comunale, a tempo determinato l'incarico di Vice Segretario.

2. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di sua assenza od impedimento temporanei, per motivi di fatto o di diritto, e con i limiti e con le competenze del titolare.

Art. 39 - IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Comune potrà avvalersi del Direttore Generale nominato secondo quanto previsto dalla Legge.

2. Nel caso in cui le funzioni di Direttore Generale siano attribuite al Segretario Comunale, con il provvedimento di conferimento dell'incarico, sarà attribuita congrua indennità determinata dal Sindaco, su parere della Giunta in attuazione dei contratti collettivi della categoria.

3. Al Direttore Generale compete la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta del Piano Esecutivo di Gestione in conformità alle norme di legge e di Regolamento che disciplinano la materia.

4. Il Direttore Generale sostituisce i responsabili di unità organizzative o servizi, in caso di assenza od impedimenti temporanei, per motivi di fatto o di diritto.

Art. 40 - RESPONSABILI DI AREA E DI UFFICIO O SERVIZIO

1. I Responsabili delle unità organizzative complesse, o Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono essere individuati con provvedimento del Sindaco secondo le prescrizioni del Regolamento di organizzazione e del Regolamento organico del personale, ed ai sensi delle norme di Legge, di Regolamento e di atti amministrativi.

Art. 41 - FUNZIONI DEI RESPONSABILI

1. Spettano ai Responsabili i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge, lo Statuto, i Regolamenti comunali ovvero appositi provvedimenti del Sindaco non riservino agli organi di Governo dell'Ente, al Segretario Comunale o al Direttore Generale. In relazione alle proprie competenze, e nell'ambito della propria unità organizzativa, o servizio, i Responsabili

attuano i compiti gli obiettivi ed i programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi svolgono i compiti e le funzioni previste dalla Legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi ed in ogni caso esprimono i pareri sulle proposte di deliberazione in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

3. Il Regolamento di organizzazione può prevedere che le competenze del responsabile di servizi in materia di contratti siano trasferite al responsabile del procedimento congiuntamente all'atto di nomina di questo.

Art. 42 - INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigente, alte specializzazioni, o funzioni dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato salvo che non lo consentano apposite norme di Legge.

Art. 43 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può affidare incarichi di consulenza esterna ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. I regolamenti comunali determinano le modalità di attuazione degli incarichi predetti.

TITOLO V

CONTROLLO INTERNO

Art. 44 - PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 45 - REVISORE DEI CONTI

1. I revisori dei conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle Società per Azioni (S.p.A.).

3. Nell'esercizio delle loro funzioni con modalità e limiti definiti nel presente regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

4. Il collegio dei revisori dei conti, su invito, può partecipare alle sedute di Giunta Comunale che abbiano oggetto il bilancio. Ha, inoltre, facoltà di partecipazione alle riunioni del Consiglio e delle commissioni consiliari, preavvisati dall'Ufficio Segreteria in concomitanza con l'invio degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale e delle commissioni ai consiglieri.

Art. 46 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema di controlli interni dell'ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la qualificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto e realizzato e individuazione delle relative responsabilità.

3. Per l'effettuazione di controlli di cui al comma 1, il Comune può stipulare, con altri Enti Locali, apposite convenzioni che ne regoli le modalità di costituzione e funzionamento.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 47 - PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Sostiene inoltre e promuove forme di raccordo con gli organi collegiali della scuola previsti dal D.P.R. n. 416/74, garantendo altresì la partecipazione dei genitori e dei cittadini negli organismi di gestione sociale dei servizi prescolastici direttamente gestiti o che prevedano organismi di partecipazione consultiva.
2. Per gli stessi, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti rappresentativi di categorie economiche o sociali su specifici problemi, come il bilancio annuale preventivo e temi urbanistici di rilievo generale (Piano Regolatore Generale, varianti generali, piano commerciale e strumenti urbanistici attuativi), o l'eventuale e/o sospensione di servizi sociali.

CAPO II

ESPRESSIONE DELLA VOLONTA' POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 48 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali su materie di esclusiva competenza locale.
2. Fatto salvo quanto previsto in materia di referendum, le modalità di consultazione sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 49 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. E' ammesso il referendum consultivo su materie di esclusiva competenza comunale, secondo i principi del presente articolo e la disciplina dettata da apposito Regolamento.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

a) di competenza comunitaria, statale, regionale e provinciale;

b) a contenuto vincolato, definito dalla Legge;

c) provvedimenti in materia tributaria, tariffaria e di finanza;

4. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo argomento od oggetto.

5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio comunale con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Consiglio assegnati al Comune o richiesto dal 20 (venti) per cento dei cittadini elettori nel Comune.

6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

7. Entro trenta giorni dalla consultazione, l'esito del Referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale, che dovrà farne oggetto di discussione, e reso con adeguata pubblicità alla popolazione.

Art. 50 - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

1. I cittadini, singoli o associati, partecipano all'attività amministrativa del Comune attraverso istanze, petizioni e proposte con le modalità previste nell'apposito Regolamento.

2. I cittadini elettori nel Comune, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanza in forma scritta per argomenti di rilevanza collettiva.

3. I cittadini elettori possono esercitare attività surrogatoria in giudizio nel caso che il Comune, dopo essere stato invitato a provvedervi, non assuma iniziative per far valere le azioni di competenza.

4. Il 15% del corpo elettorale residente in Nogara può avanzare proposte per l'adozione di deliberazioni dirette alla migliore tutela degli interessi collettivi. La proposta da presentare in forma scritta al protocollo del Comune deve contenere il testo della deliberazione e la normativa vigente di riferimento nonché una relazione illustrativa del contenuto e della finalità. Essa è sottoposta ai pareri di Legge e deve essere iscritta all'ordine del giorno dell'organo competente entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione al protocollo generale.

5. Tutti gli oneri per l'attuazione degli strumenti di partecipazione sono a completo e totale carico dei soggetti promotori.

6. I Regolamenti comunali, per ciascun procedimento, disciplinano le forme di partecipazione degli interessati alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

Art. 51 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali le modalità definite dal Regolamento.

Art. 52 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dalle norme del vigente Regolamento sull'accesso e, per quanto non disciplinato, dalle norme di Legge e di atti amministrativi in materia.

2. Il Comune si avvale di tutti i mezzi più idonei per dare un'adeguata e completa informazione ai cittadini.

3. Il Sindaco adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei per dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Art. 53 - IL DIFENSORE CIVICO

1. Con apposita deliberazione del Consiglio, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati e a scrutinio segreto, il Consiglio Comunale può provvedere alla istituzione del Difensore Civico fissando le prerogative, i mezzi ed i rapporti con gli organi comunali, adottando congiuntamente il relativo regolamento che ne disciplina le competenze, anche in rapporto all'esercizio del controllo sugli atti, nonché le modalità di attuazione.
2. Fatta salva la possibilità che il Difensore Civico possa essere scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia di Verona.

CAPO III

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 54 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, di cooperazione e le organizzazioni di volontariato, attraverso forme di incentivazione, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
3. Il Comune può stipulare apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici e di pubblico interessi con le associazioni di cui al successivo articolo 55.

Art. 55 - ASSOCIAZIONI E CONSULTE

1. Le associazioni, le società cooperative e le organizzazioni di volontariato che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, del tempo libero e della protezione dell'ambiente, hanno diritto di chiedere l'iscrizione nell'albo comunale delle associazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento sulla partecipazione. requisiti fondamentali per l'iscrizione all'albo sono:
 - a) svolgere l'attività in modo non occasionale nel territorio del Comune e in esso mantenere attiva una sede;
 - b) svolgere un'attività non in contrasto con le disposizioni di Legge;

c) non avere fini di lucro;

d) perseguire fini di utilità sociale, di assistenza, di cultura, di promozione o svolgimento di attività sportive, di protezione dell'ambiente o comunque fini di pubblico interesse;

e) non avere natura economica o rappresentare interessi di categoria;

f) essere dotate di statuto o atto costitutivo, da depositare in copia conforme presso la Segreteria Comunale;

g) un'associazione deve comprendere un numero minimo di nove associati.

2. La Giunta Comunale provvede alla registrazione nell'albo delle Associazioni e organizzazioni operanti sul territorio per i fini di cui al precedente articolo.

3. Il Comune assicura la parità di trattamento fra le associazioni iscritte all'albo. Nelle deliberazioni aventi per oggetto contributi e incentivi alle associazioni sono adeguatamente motivate le ragioni che presiedono alla scelta prioritaria fra associazioni operanti nel medesimo settore.

4. Potranno essere istituite apposite consulte comunali, con il compito di favorire il coordinamento dell'attività delle associazioni iscritte all'albo comunale, nel numero e secondo modalità stabilite dal regolamento per la partecipazione. In particolare, è prevista l'istituzione di consulte comunali per i problemi degli anziani, dei giovani, dello sport, delle associazioni del tempo libero, da formalizzare con apposite decisioni del Consiglio Comunale. Dette consulte rappresentano le associazioni aderenti in occasione delle consultazioni promosse dall'Amministrazione e le cui modalità verranno stabilite dal regolamento per la partecipazione.

5. E' facoltà delle singole associazioni promuovere periodici incontri con l'Amministrazione Comunale e/o i suoi organi rappresentativi.

6. Alle associazioni iscritte all'albo viene riconosciuto il diritto di ricevere copia delle convocazioni del Consiglio Comunale in cui sono in discussione argomenti inerenti le

associazioni, analogamente verranno trasmesse copie delle relative deliberazioni assunte in Consiglio Comunale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore secondo quanto previsto dalla Legge. All'atto della pubblicazione all'albo si dovrà provvedere alla pubblicazione sul B.U.R. e all'invio al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

2. Art. 57 - NORMA TRANSITORIA

1. I Regolamenti Comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Art. 58 - ABROGAZIONE

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 69 dell'11.10.1991, n. 70 del 15.10.1991, n. 80 del 16.10.1991 e successive modificazioni ed integrazioni effettuate con deliberazioni consiliari n. 44 del 28.6.1996, n. 97 del 23.12.1996, n. 10 del 13.2.1997 e n. 43 del 4.5.2000.